




COMUNE DI GRONE (BG)



INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N° 7/7868 – D.G.R. 01 AGOSTO 2003 N° 7/13950 –

D.G.R. 22 DICEMBRE 2011 N° 9/2762 - D.G.R. 25 OTTOBRE 2012 N° 9/4287

Regolamento di Polizia Idraulica

a cura di:

Dott. Geol. Fabio Plebani – O.R.G.L. n. 884

Dott. Geol. Andrea Gritti – O.R.G.L. n. 1461

Via Vespucci, 47 – 24060 – Grassobbio (BG)
Tel. 035.4425112

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLA POLIZIA IDRAULICA SUL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE

Art. 1 – Premessa

A seguito della d.g.r. n. 4287 del 25 ottobre 2012 la Regione Lombardia ha confermato la suddivisione del reticolo idrico regionale, distinguendolo in “principale”, con indicazione dei corsi d’acqua che vi appartengono, e “minore”. Con tale deliberazione, che di fatto sostituisce ed annulla le precedenti d.g.r. 7868/2002, d.g.r. 8743/2002, d.g.r. 13950/2003, d.g.r. 20552/2005, d.g.r. 5324/2007, d.g.r. 5774/2007, d.g.r. 8127/2008, d.g.r. 10402/2009, d.g.r. 713/2010, d.g.r. 2362/2011 e d.g.r. 2762/2011, la Regione ha inoltre ribadito il trasferimento ai Comuni delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore, come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r. 1/2000, determinando anche i canoni di regionali di polizia idraulica.

Riferimento principale ed indispensabile per qualsiasi determinazione in merito è dunque la citata d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”, con i seguenti Allegati, parte integrante della stessa: A) Individuazione del reticolo idrico principale; B) Criteri per l'esercizio dell'attività di Polizia Idraulica di competenza comunale; C) Canoni regionali di Polizia Idraulica; D) Individuazione del reticolo idrico di competenza dei Consorzi di Bonifica; E) Linee guida di Polizia Idraulica; F) Modulistica.

Art. 2 – Normativa di riferimento

Le norme fondamentali che costituiscono il riferimento tuttora vigente per la regolamentazione delle attività di polizia idraulica sono: il r.d. n. 523/1904 (e in particolare gli artt. 96, 97, 98 e 59), il r.d. n.368/1904, il T.U. n.1775/1933, la L. 36/1994, la l.r. 1/2000, la d.g.r. n. 47310 del 22.12.1999, la d.g.r. n. IX/4287 del

25 ottobre 2012. Alla citata d.g.r. 4287/2012 dovrà essere fatto riferimento anche per qualsiasi indicazione generale non riportata nel presente regolamento.

Per gli aspetti tecnici, dovranno essere seguite le direttive dell’Autorità di Bacino per il Fiume Po, e in particolare le Norme d’Attuazione del PAI (Piano d’Assetto Idrogeologico); gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubazioni e infrastrutture a rete in genere) dovranno essere realizzati secondo la direttiva 4/2006 dell’Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce A e B”, paragrafi 3 e 4. Per quanto riguarda gli scarichi, in attesa di specifica direttiva dell’Autorità di Bacino, relativamente alle portate meteoriche³ recapitate nei recettori mediante vasche volano, si dovranno rispettare le disposizioni di cui alla d.g.r. 2244 del 29 marzo 2006 (Appendice G – Programma di Tutela e di Uso delle Acque).

Art. 3 – Individuazione del reticolo minore

In seguito alle citate disposizioni normative, il Comune è tenuto ad effettuare l’individuazione del reticolo idraulico minore e delle fasce di rispetto dei corsi d’acqua e a dotarsi di norme per regolamentare l’attività di polizia idraulica. Gli elaborati costituenti lo studio per la determinazione del reticolo minore, delle fasce di rispetto e le norme connesse, e qualsiasi eventuale modifica successiva, dovranno essere oggetto di apposita variante allo strumento urbanistico.

Art. 4 – Criteri per la determinazione del reticolo minore

La Regione Lombardia, con apposite disposizioni normative e tecniche, definisce i criteri per la determinazione del reticolo idrico minore e per la redazione delle norme di polizia idraulica. Tali criteri sono descritti nell’allegato B della d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012.

Art. 5 – Definizioni

Secondo quanto indicato nella d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012, alla sezione "Linee guida di Polizia idraulica", alla quale si rimanda per ogni approfondimento, si danno sinteticamente le seguenti definizioni generali.

Demanio idrico: fanno parte del demanio idrico tutte le acque superficiali e sotterranee. Per quanto attiene ai corsi d'acqua, si considerano demaniali: - quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; - tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle sorgenti. Sono altresì considerati demaniali, ancorché artificiali: - i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; - i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti pubblici.

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in frodo. Fanno parte del demanio idrico, perché rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie.

Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità amministrativa, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze.

Concessione idraulica: è l'atto necessario per potere utilizzare un bene del demanio idrico e/o le sue pertinenze. Si distinguono due tipologie di concessioni: - concessione con occupazione fisica di area demaniale; - concessione senza occupazione fisica di area demaniale. E' soggetta al pagamento del solo canone demaniale.

Nulla-osta idraulico: è l'autorizzazione ad eseguire opere nella fascia di rispetto di 10,00 metri dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine, senza toccare l'area demaniale. Non è soggetto al pagamento di canone demaniale.

Autorizzazione provvisoria: è l'autorizzazione che viene rilasciata nei soli casi d'urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza pubblica. Entro 60 giorni dall'avvio dell'attività dovrà essere comunque chiesta regolare concessione idraulica.

Parere idraulico: valutazione di ordine tecnico che l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che interessa un corso d'acqua. Il parere non dà titolo ad eseguire le opere.

Art. 6 – Attività non consentite all'interno dell'alveo

Negli alvei dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore, indicati nell'elenco allegato alla relazione tecnica, **non sono consentiti** i seguenti interventi:

- a) *le coperture e tombature* dei corsi d'acqua di ogni grandezza e portata non inquadrabili fra i ponti e gli attraversamenti;
- b) *le difese di sponda che comportino il restringimento della sezione dell'alveo;*
- c) *le nuove inalveazioni e le rettificazioni dell'alveo* dei corsi d'acqua, a meno che non si rendano indispensabili per garantire la pubblica o privata incolumità, e comunque a seguito dell'approvazione della variante allo studio R.I.M. da parte della Sede Territoriale di Bergamo;
- d) *l'estirpazione sull'intera sezione fluviale della vegetazione riparia arbustiva e arborea* che non si renda indispensabile per garantire la pubblica o privata incolumità ed il normale deflusso delle acque;
- e) *l'asportazione di materiale inerte* ad eccezione di interventi che si rendano necessari per la manutenzione e conservazione della sezione utile di deflusso e/o di interventi che abbiano lo scopo di eliminare eventuali cause di pregiudizio della

funzionalità delle opere e delle infrastrutture, da effettuarsi a cura dei competenti uffici della Regione Lombardia.

In linea generale, si faccia comunque sempre riferimento alle indicazioni di cui all'art. 96, r.d. n. 523/1904 e delle specifiche normative regionali.

Art. 7 – Attività consentite all'interno dell'alveo

All'interno dell'alveo potranno essere consentite le seguenti opere, previa concessione o autorizzazione provvisoria secondo le modalità e gli elaborati previsti nel presente regolamento e previo pagamento del canone di cui alla tabella C allegata alla d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 e successivi aggiornamenti.

- a) **interventi che non influiscano sul regime del corso d'acqua;**
- b) le **difese radenti**, senza restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano campagna, realizzate in modo tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta e tali da permettere l'accesso al corso d'acqua
- c) **muri spondali** verticali e ad elevata pendenza possono essere consentiti solo all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. Conseguentemente, deve essere dimostrato: - che non sono possibili alternative all'intervento richiesto; - la compatibilità idraulica dell'opera (paragrafo 2 della direttiva 4 dell'Autorità di Bacino “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B”).
- d) gli **attraversamenti** (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con **luce superiore a 6 m**. Essi dovranno essere realizzati secondo le direttive dell'Autorità di Bacino di cui ai “Criteri per la valutazione delle compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B” e dunque accompagnati da adeguata relazione idraulica che preveda, considerando una portata di progetto con tempo di ritorno di 100 anni, un franco di 1 metro tra l'intradosso e il pelo dell'acqua durante l'onda di piena. Nel caso di corsi d'acqua dotati di fasce PAI, la portata di riferimento dovrà essere quella prevista dall'Autorità di Bacino nella definizione della fascia B. Le verifiche

idrauliche devono essere redatte e sottoscritte esclusivamente da un tecnico iscritto all'albo.

e) gli **attraversamenti** (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete) con **luce inferiore a 6 m**, accompagnati da apposita relazione idrologico-idraulica attestante che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno di 100 anni (qualora non diversamente richiesto). Nel caso di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di modesta importanza possono essere assunti tempi di ritorno inferiori, in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate. In tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante.

f) **scarichi in corsi d'acqua**, relativamente alla quantità delle acque recapitate, realizzati secondo le modalità di cui al successivo art. 16, e comunque, secondo i casi, eventualmente nel rispetto delle previsioni dell'art. 12 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico e dell'Appendice G del Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

Art. 8 – Disposizioni particolari per gli interventi consentiti in alveo

1) In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo.

2) Non è ammesso il posizionamento di infrastrutture longitudinalmente in alveo.

3) Gli attraversamenti e i manufatti realizzati al di sotto dell'alveo dovranno essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno comunque essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione del corso d'acqua.

Art. 9 – Fasce di rispetto

Il R.D. n. 523 del 1904 stabilisce che per i corsi d'acqua pubblici, all'interno di ben definite fasce di rispetto, debbano essere indicate le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione o nulla osta idraulico. Tali fasce di rispetto debbono avere di norma ampiezza pari a 10 metri, misurata a partire *dal ciglio di sponda*, intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell'argine. L'esatta posizione e misura delle fasce di rispetto, a causa di possibili imprecisioni nella rappresentazione cartografica, dovrà essere verificata per ogni singola istanza mediante un rilievo topografico dettagliato, a partire dal ciglio sommitale della sponda stabile, dal piede esterno dell'argine o, qualora ciò non fosse univocamente individuabile, dal livello della piena ordinaria.

L'ampiezza della fascia di rispetto potrà essere ridotta fino a non meno di 5 metri dal ciglio di sponda solo dopo opportuna verifica idraulica e solo all'interno del limite del centro storico e/o del centro abitato come individuato nello strumento urbanistico comunale, ai sensi della L. 865/71, solo successivamente all'acquisizione del parere vincolante della Sede Territoriale di Bergamo.

L'individuazione di fasce di rispetto in deroga a quanto previsto dall'art. 96, lett. f), r.d. n. 523/1904 potrà avvenire solo previa realizzazione di appositi studi idrogeologici ai sensi della l.r. n. 12/2005 (art. 57) e della d.g.r. 30 novembre 2011, n. 2616 (Aggiornamento dei “Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio ...”).

Art. 10 – Attività non consentite all'interno delle fasce di rispetto

All'interno di tutte le **aree perimetrate come fasce di rispetto** nella cartografia allegata **non sono ammessi** di norma i seguenti interventi:

- a. *interventi di nuova edificazione*, pubblici e privati;
- b. *interventi che comportino in via definitiva una trasformazione morfologica del terreno*;

c. *depositi di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto* ivi compresi i depositi di materiali derivanti dal trattamento di materiale di cave, nonché impianti di smaltimento dei rifiuti compresi gli stoccaggi provvisori.

d. *interventi che vadano ad occupare o ridurre le aree di espansione e divagazione dei corsi d'acqua*

e. in ogni caso *non potranno essere consentite opere e movimenti di terra in una fascia inferiore a 10 m dal ciglio di sponda*, intesa quale “scarpata morfologica stabile” o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, fatti salvi i casi in cui la fascia di rispetto è stata ridotta a 5 metri, previo parere vincolante della Sede territoriale di Bergamo.

Art. 11 – Attività consentite all'interno delle fasce di rispetto

All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore potranno essere consentite le seguenti opere, previa autorizzazione comunale, in seguito alla presentazione di adeguata documentazione tecnica.

a) gli **interventi idraulici e di sistemazione ambientale** atti a ridurre il rischio idraulico, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici, nonché quelli volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio (tali da migliorare significativamente le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle e da non pregiudicare la possibile attuazione di una sistemazione idraulica definitiva). Tali opere dovranno essere realizzate preferibilmente con metodi di ingegneria naturalistica e dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua;

b) **per gli edifici presenti** nelle fasce di rispetto di cui alle normative vigenti (lungo i corsi d'acqua normati dal r.d. n.523/1904 e dal T.u. n.1775/1933, inclusi negli elenchi previsti dalla legge o rappresentati sulle mappe catastali, e sul reticolo minore così come definito a partire dalla d.g.r. n.7/7868 del 25 gennaio 2002), gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro, il risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31,

legge n.457/78, nonché gli interventi di demolizione di edifici “fatiscenti” o “pericolanti”, che ricadono nelle “fasce di rispetto”, per i quali non sono però previste successive ricostruzioni; non potrà essere richiesto, a nessun titolo, all'Amministrazione Comunale o Regionale il risarcimento per danni a fabbricati, piantagioni o altro che si trovino all'interno della fascia di rispetto in contrasto con le normative vigenti.

c) le **nuove opere di urbanizzazione primaria**, di seguito elencate, con le relative limitazioni e prescrizioni (da realizzarsi oltre la fascia di 4,00 metri):

- reti idriche interrato, incluse le strutture essenziali di emungimento e pompaggio massimamente contenute nei volumi fuori terra;
- fognature interrato;
- reti di distribuzione dell'energia elettrica pubblica e privata, pubbliche illuminazioni, compreso l'ampliamento degli impianti esistenti;
- spazi di verde pubblico attrezzato, previo realizzo di idonea protezione per la salvaguardia della pubblica incolumità;
- reti tecnologiche interrato.

Art. 12 – Lavori e opere soggetti a concessioni

Ai sensi degli artt. 97 e 98, r.d. n. 523/1904, le principali attività e le più significative opere che non si possono eseguire se non con concessione rilasciata dall'Autorità Idraulica competente e sotto l'osservanza delle condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:

- formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi,
- formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale,
- i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza minore di metri cento dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96, lettera c) del r.d. 523/1904,
- la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini,

- la ricostruzione, anche senza variazione di posizione e di forma, delle chiuse, di ponti, ponti canali, ... negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali demaniali,
- ponti carrabili, passerelle pedonali, ponti-canali,
- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrato, sospese o aggraffate ad altri manufatti di attraversamento,
- attraversamenti dell'alveo con linee elettriche aeree, telefoniche o di altri impianti di telecomunicazione,
- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in posizione orizzontale,
- muri d'argine e altre opere di protezione delle sponde,
- opere di regimazione e di difesa idraulica,
- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura,
- scavi e demolizioni,
- coperture parziali o tombature dei corsi d'acqua nei casi ammessi dall'autorità idraulica competente e ad opera esclusiva dell'Amministrazione Pubblica,
- chiaviche.

Altre norme di riferimento sono quelle contenute nel citato r.d. 523/1904, nel Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, nella d.g.r. 4287/2012, alle quali comunque si rimanda, per maggiore completezza d'informazione.

Art. 13 – Lavori e opere soggetti a nulla-osta idraulico

- Interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine;
- la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso delle acque, facoltà questa consentita anche ai proprietari privati frontisti, ad esclusivo

carico dei quali, ai sensi dell'art. 12 del r.d. 523/1904 è la costruzione di opere di difesa dei loro beni contro i corsi d'acqua;

- gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, ecc.).

Art. 14 - Recinzioni

Le recinzioni con fondazione, essendo assimilate a costruzioni, devono essere poste a distanza non inferiore a 10 m dal ciglio di sponda (con fascia di rispetto pari a 10 m) o a 5 m (con fascia di rispetto pari a 5 m). Le recinzioni asportabili, formate da pali e reti metalliche, oppure parapetti in legno o simili che non ostacolino l'accesso all'alveo e siano di facile rimozione (nell'eventuale autorizzazione dovrà essere precisata la precarietà della stessa, con l'indicazione che in ogni momento l'organo preposto alla manutenzione del corso d'acqua potrà richiederne la rimozione per motivate ragioni di ordine idraulico), possono essere poste a distanza non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda.

Art. 15 – Interventi ammissibili con procedura d'urgenza

E' consentita l'effettuazione, senza la preventiva concessione idraulica, richiedendo la sola autorizzazione provvisoria, di tutte quelle attività che rivestano carattere d'urgenza e rilevanza pubblica. La valutazione delle condizioni di urgenza deve essere fatta dall'autorità idraulica competente, che a seguito della richiesta rilascia, se del caso, la citata autorizzazione provvisoria. Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione entro 60 giorni dall'inizio dell'attività.

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle autorità idrauliche, o su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o dai altri rischi idrogeologici, non necessitano

delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non sono soggetti al pagamento di alcun canone.

Art. 16 – Scarichi in corsi d'acqua

Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l'autorizzazione allo scarico in corso d'acqua, sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate, previa presentazione della pratica all'Amministrazione Provinciale per l'ottenimento dell'autorizzazione suddetta in merito alla qualità delle acque, mediante relazione idraulica a firma di tecnico abilitato da iscrizione all'albo.

Dovrà dunque essere verificata, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Secondo le normative regionali, si fissano i seguenti limiti di accettabilità di portata per scarichi che confluiscono direttamente nel reticolo idrico:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziali ed industriali;
- 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature.

Nei restanti casi si dovrà comunque rispettare quanto disposto dal Programma di Tutela e Uso delle Acque, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006, che indica i parametri di ammissibilità di portate addotte ai corsi d'acqua.

Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e prevedere accorgimenti per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua; qualora la situazione lo richieda in relazione all'entità dello scarico e alle caratteristiche del corso d'acqua, occorre prevedere accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua stesso.

Nell'impossibilità di convogliare le acque allo scarico nel corso d'acqua, per portate eccedenti i limiti sopra riportati, sarà necessario prevedere la realizzazione di sistema di laminazione e smaltimento consistenti in bacini di accumulo temporaneo delle acque meteoriche, dimensionati sulla base di un tempo di ritorno pari a 20 anni.

art. 17 - Valutazione delle situazioni pregresse

Dall'entrata in vigore del presente piano e a partire dalla Normativa riferentesi al R.D. 523/1904, sono considerate non sanabili tutte quelle situazioni e quegli interventi che sono stati realizzati in difformità delle presenti norme e che non hanno acquisito alcuna autorizzazione comunale o dalla Autorità Idraulica Regionale

Art. 18 – Procedure per il rilascio di concessioni o autorizzazioni

L'iter amministrativo per il rilascio delle concessioni / nulla-osta deve essere svolto secondo quanto previsto dalla Normativa vigente e conformemente ai disposti della L. 241/1990 e della l.r. n. 30/1999.

Le richieste di concessione / nulla-osta relative al reticolo idrico minore dovranno essere generalmente costituite dalla seguente documentazione (da valutare a seconda dei casi e dell'entità e tipologia dell'intervento, prendendo come riferimento i modelli di domanda allegati al regolamento):

I. Relazione descrittiva, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge, con descrizione delle opere in progetto e relative caratteristiche tecniche, contenente:

- inquadramento territoriale (luogo, foglio mappa e mappale),
- motivazioni della realizzazione dell'opera o dell'intervento,
- caratteristiche tecniche dell'opera o dell'intervento,
- assunzione di responsabilità per l'esecuzione e mantenimento delle opere,
- attestazione che le opere o gli interventi non comportano conseguenze negative sul regime delle acque; che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi,
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria,

- relazione idrologica-idraulica, con individuazione della piena e della portata critica di progetto nonché delle verifiche idrauliche di compatibilità;
- relazione geologica, idrogeologica e geotecnica, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- relazione di compatibilità ambientale con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere o degli interventi, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto.

2. Elaborati grafici consistenti in:

- estratto mappa originale o in copia della planimetria catastale con indicazione delle opere;
- corografia in scala 1:10.000 su CTR;
- estratto o in copia dello strumento urbanistico del Comune;
- eventuale profilo del corso d'acqua con indicazione delle opere;
- sezioni trasversali del corpo idrico (di fatto e di progetto);
- planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi e particolari delle opere in c.a. se previste;
- planimetria con sovrapposizione delle opere di progetto e della planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica.

3. Altri eventuali allegati:

- pareri o autorizzazioni Consorzi irrigui o di bonifica,
- convenzioni tra proprietario e richiedente,
- autorizzazione paesaggistica se zona soggetta a vincolo ex D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.,
- autorizzazione vincolo idrogeologico se zona soggetta
- autorizzazione vincolo forestale ex l.r. 31/2008 se zona soggetta.

Art. 19 – Indirizzi per la corretta gestione del bacino idrografico

In generale, al fine di consentire la conservazione dei suoli e l'aumento della loro capacità di ritenzione delle acque piovane, nel territorio dei bacini idrografici relativi al reticolo idrografico minore e principale, devono essere seguiti i seguenti indirizzi di corretta gestione.

- a. Deve essere evitato il disboscamento, se non finalizzato ad una razionale coltura del bosco ed alla riqualificazione idrogeologica dei versanti.
- b. Le superfici denudate o con vegetazione diradata, qualora non presentino qualità naturalistiche ed ecosistemiche di particolare rilevanza e non condizionino negativamente la stabilità del territorio, devono essere sottoposte a rivegetazione, mediante inerbimento, rimboschimento, etc. con essenze opportune, con particolare riferimento alla provenienza ed alle condizioni ecostazionali, graduando l'intervento in relazione ai fenomeni degradativi localmente in atto.
- c. Nelle aree percorse da incendi boschivi devono essere approntate misure di contenimento dell'erosione del suolo, anche mediante l'utilizzo del materiale legnoso a terra e di quello ricavato dal taglio dei fusti in piedi gravemente compromessi e/o in precarie condizioni di stabilità.
- d. Nei territori boscati in abbandono o nelle zone arbustive e prative un tempo coltivate, devono essere favoriti sistematici interventi di recupero qualitativo dell'ambiente mediante l'introduzione di specie arboree ed arbustive autoctone.
- e. Devono essere promosse le attività dirette a mantenere efficiente la rete scolante generale (fossi, fosse, cunette stradali) e la viabilità minore (poderale, interpoderale, forestale, sentieri, mulattiere e carrarecce), che a tal fine deve essere dotata di cunette taglia acqua e di altre opere simili.
- f. Nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l'apparato radicale; tali formazioni devono essere ricostituite anche a protezione di compluvi soggetti ad erosione.

Art. 20 – Indirizzi per la corretta gestione dei corsi d’acqua

Negli alvei dei corsi d’acqua che costituiscono il reticolo idrografico minore valgono i seguenti indirizzi generali:

- a. La manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d’acqua deve assicurare principalmente il mantenimento, il più diversificato possibile, della struttura e della morfometria del corso d’acqua e della fascia di vegetazione riparia, favorendo la biodiversità, la diversificazione strutturale e le specie di origine autoctona.
- b. Al fine di riportare gli ambiti fluviali alle condizioni di diversità ecologica e di funzionalità di autodepurazione e conseguentemente sviluppare una coerente ed efficace tutela dell’ambiente fluviale e del paesaggio, le scelte progettuali degli interventi di manutenzione e di sistemazione idraulica degli alvei devono tenere conto degli impatti connessi alle varie tipologie di intervento sia di tipo strutturale che manutentorio.
- c. La realizzazione degli interventi di sistemazione è subordinata, per quanto possibile, all’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, alla rinaturalizzazione degli alvei dei corsi d’acqua ed alla realizzazione di opere di ingegneria ambientale.
- d. La portata da assumere nella progettazione relativa ad opere strutturali è quella con tempo di ritorno centennale ($T=100$), qualora non diversamente richiesto.
- e. Le distanze dai corsi d’acqua si misurano dal ciglio superiore dell’alveo o dal piede arginale esterno ovvero dal limite catastale demaniale, se più esterno.

Art. 21 – Valorizzazione degli ambiti fluviali

Al fine di favorire lo sviluppo della vegetazione autoctona, di formare corridoi ecologici continui e stabili nel tempo e nello spazio, di incrementare l’ampiezza delle fasce tampone (filtrazione dei sedimenti, rimozione dei nutrienti e degli inquinanti d’origine diffusa) e di stabilizzare le sponde, nei corsi d’acqua che

costituiscono il reticolo idrografico minore e principale, valgono le seguenti norme generali vincolanti.

a. Deve essere promossa e/o mantenuta, dove ancora possibile, sia in sinistra che in destra idrografica, una fascia di vegetazione riparia comprendente specie arboree, arbustive ed erbacee autoctone.

b. Il taglio a raso della vegetazione è vietato, ad eccezione dei tratti di alveo che attraversano centri urbani o che siano interessati da attraversamenti e nei quali tale attività si renda indispensabile – purché adeguatamente motivata - per garantire la pubblica e privata incolumità.

Art. 22 – Canone annuo di polizia idraulica

Per il calcolo dei canoni regionali di polizia idraulica il riferimento è la tabella di cui all'allegato C della d.g.r. n. IX/4287 del 25 ottobre 2012 ed eventuali successivi aggiornamenti. I canoni saranno aggiornati ogni anno con delibera di Giunta Comunale in base all'indice ISTAT di variazione del costo della vita.

Art. 23 – Ripristino di corsi d'acqua ove si sia accertata violazione di polizia idraulica

In caso di accertamento di opere abusive o difformi dall'autorizzazione, verrà emanata Ordinanza Sindacale di ripristino o di diffida a procedere, ai sensi di quanto disposto dalla L. 47/85. Le sanzioni e/o l'eventuale autorizzazione in sanatoria verranno comminate sempre secondo le modalità espresse dalla Legge 47/85 e successive modificazioni.

Art. 24 – Manutenzione del reticolo idrico minore

Spetta al Comune il compito della manutenzione dei corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico minore.

Gli interventi di manutenzione del reticolo idrico minore a carico del Comune potranno orientativamente essere i seguenti:

a) Interventi sugli alvei

- rimozione rifiuti solidi e taglio della vegetazione in alveo di ostacolo al deflusso regolare delle piene;
- ripristino della sezione di deflusso dell'alveo con sistemazione in loco dei materiali litoidi di ostacolo al regolare deflusso;
- ripristino sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti e opere d'arte appartenenti alla Amministrazione Pubblica; per quanto riguarda i ponti e le opere private, la manutenzione è a carico dei concessionari;
- rimozione dei depositi nelle opere idrauliche minori;
- ripristino della funzionalità dei tratti tominati esistenti ed autorizzati;
- interventi di sistemazione idraulico-forestale per il ripristino di condizioni di stabilità dell'alveo e delle sponde e di movimenti franosi o erosioni che potrebbero indurre condizioni di rischio idrogeologico, preferibilmente con interventi di ingegneria naturalistica;
- restauro dell'ecosistema ripariale e rinaturazione delle sponde, compresa l'eventuale piantagione di specie autoctone;
- rimozione di alberi pericolanti sui versanti o impluvi prospicienti il corso d'acqua principale oggetto di manutenzione;
- rimozione delle opere abusive e ripristino delle condizioni originarie dell'alveo nei casi in cui non venga dato corso ad eventuale ordinanza sindacale di ripristino a privati.

b) Interventi sulle opere di difesa idraulica

- manutenzione degli argini e delle opere accessorie mediante taglio della vegetazione sulle scarpate, ripresa di scoscendimenti delle sponde, ricarica di sommità arginale, conservazione e ripristino del paramento, manutenzione dei manufatti connessi e delle infiltrazioni che attraversano i corpi arginali;
- posa di diaframmi impermeabili lungo le arginature per contenere la linea di saturazione delle acque ed evitare la formazione di pericolosi sifonamenti e conseguenti cedimenti arginali;

- rinaturazione delle protezioni spondali (scogliere, gabbionate, etc.) con tecniche di ingegneria naturalistica;
- ripristino dell'efficienza delle opere trasversali (briglie, salti di fondo, soglie) in dissesto; svuotamento periodico delle briglie selettive;

Art. 25 – Sdemanializzazioni

L'art. 947 c.c., così come modificato dalla L. 37/1994, esclude la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico. Eventuali richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore verranno recapitate all'Agenzia del Demanio competente per territorio; l'Autorità Idraulica competente provvederà all'eventuale nulla osta idraulico a supporto della richiesta solo a seguito di opportune verifiche in materia di tutela delle acque, equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, nonché sugli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati. Per l'espressione del relativo parere di competenza, si faccia riferimento in generale alla d.g.r. 14 gennaio 2005, n. 20212 "Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico".

Secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 52 del 11 maggio 1999, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere soggette a richiesta di sdemanializzazione.

Art. 26 - Alienazioni

L'alienazione di beni demaniali è consentita nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 5-bis del D.L. 143/2003, convertito con L. 212/2003.

Art. 27 - Autorizzazione paesaggistica, ambientale e valutazione di impatto ambientale

Individuazione del Reticolo Idrografico “minore” del Comune di Grone
- d.g.r. 25.01.2002 n° 7/7868, d.g.r. 01.03.2003 n° 7/13950, d.g.r. 22.12.2011 n° IX/2762 -
d.g.r. 25.10.2012 n° IX/4287

Tutti gli interventi che ricadono in aree di interesse paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., sono assoggettati ad autorizzazione paesaggistica ex art. 142 del medesimo Decreto Legislativo.

Quando gli interventi sono inclusi ovvero possono interferire con le aree facenti parte della rete ecologica europea “Natura 2000” devono essere attivate le procedure di Valutazione di Incidenza secondo le modalità individuate dalla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 14106 e s.m.i. e dalla d.g.r. 15 ottobre 2004, n. 19018 e s.m.i..

Qualora le opere oggetto di concessione rientrino nelle categorie di interventi individuati negli elenchi A e B dell'Allegato III – Parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dovranno essere espletate le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o di verifica di assoggettabilità a VIA previste dagli artt. 23 e 32 del medesimo dispositivo.

Dott. Geol. Andrea Gritti
Dott. Geol. Fabio Plebani
